

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 365GIORNIALEFEMMINILE (APS)

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Costituzione, denominazione e sede

1.1. Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, in forma di associazione, l'associazione di promozione sociale denominata "365Giornialefemminile – Associazione di Promozione Sociale" (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata "365Giornialefemminile – APS" (d'ora innanzi, la "Associazione").

1.2. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. L'Associazione ha sede in Montecatini Terme (PT).

Art 2 - Normativa applicabile

2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa applicabile").

2.2. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

2.3. L'Associazione può emanare un Regolamento interno (d'ora innanzi "Regolamento"), da emanarsi a cura del consiglio direttivo. Il Regolamento, ove adottato, disciplina gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione, nel rispetto della Normativa applicabile.

Art. 3 - Durata

3.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

Art 4 - Scopo e oggetto

4.1. L'Associazione è priva di scopo di lucro, apolitica ed apartitica e quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

4.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'assistenza sociale ed in particolare del contrasto, della prevenzione e del superamento della violenza contro le persone, con particolare riferimento all'universo femminile ed alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di:

- azione volontaria; e
- erogazione gratuita di servizi;
- di produzione o scambio di beni o servizi.

4.3. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, della seguente attività di interesse generale:

- a) promuovere ogni opportuna iniziativa ed azione ai fine di sensibilizzare l'opinione pubblica ed i pubblici poteri perché siano concretamente indotti a sostenere le iniziative, gli strumenti e le strutture che l'associazione istituisce o gestisce a favore delle vittime di violenza;
- b) Istituire luoghi fisici di solidarietà e sostegno a favore di vittime di stupro e di violenza fisica e psicologica;
- c) Promuovere ricerche conoscitive, raccolte di dati, anche statistici al fine di divulgazione per rendere possibile all'opinione pubblica tutta la conoscenza del fenomeno della violenza;
- d) Promuovere incontri e seminari anche nelle scuole di ogni ordine e grado per avviare un processo di prevenzione e costruire una cultura della non violenza tra i giovani;
- e) La preparazione del personale per venire a contatto con vittime di violenza fisica, psicologica e di stupro;
- f) Lavorare anche per i minori vittime di violenza sia intra che extrafamiliare offrendo una tutela costante e duratura all'infanzia e agli adolescenti a rischio;
- g) Sostenere le donne e i minori vittime di violenza anche con la costituzione di parte civile e l'intervento processuale
- h) Predisporre e realizzare progetti di presa in carico psicologica e sociale delle situazioni di maltrattamento, abuso sessuale e grave trascuratezza, proteggendo, assistendo e accogliendo le vittime di violenza;
- i) Fornire la propria specifica collaborazione ad Enti e Associazioni per promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra elencate.

4.4. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art 5 - Definizione di Associato, numero minimo di Associati e procedura di ammissione dell'Associato

5.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

5.2. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

5.3. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione di versamenti al fondo di dotazione dell'Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo o che promuovano con azioni concrete presso gli Enti Pubblici l'attività dell'Associazione;
- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

5.4. Si precisa che laddove nello Statuto siano menzionati gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

5.5. La classificazione degli Associati secondo le suddette categorie non comporta alcuna differenza nei confronti dell'Associazione e questi possono partecipare tutti attivamente alla vita associativa.

5.6. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto, persona fisica o giuridica (in questo caso a mezzo del proprio rappresentante legale), che ne faccia domanda (d'ora innanzi la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa applicabile.

5.7. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

5.8. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

5.9. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

5.10. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

5.11. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Assemblea, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

5.12. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

5.13. La qualità di Associato è a tempo indeterminato, non può essere attribuita per un periodo determinato, e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa applicabile).

5.14. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Art 6 - Diritti degli Associati

6.1. Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di approvare, alla chiusura di ogni esercizio associativo, il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale.

6.2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla Normativa applicabile.

6.3. L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato il diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

6.4. Gli Associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel Regolamento.

6.5. Gli Associati che svolgono attività in favore dell'Associazione devono essere assicurati contro malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

6.6. Gli Associati hanno inoltre ogni altro diritto loro garantito dalla Normativa applicabile.

Art 7 - Obblighi degli Associati

7.1. Gli Associati devono svolgere l'attività istituzionale in favore dell'Associazione gratuitamente.

7.2. L'Associazione può tuttavia instaurare un rapporto di lavoro dipendente o autonomo od un diverso rapporto di collaborazione con i propri Associati. In questo caso la decisione dovrà essere assunta con delibera del Consiglio Direttivo nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 26.2.

7.3. Il comportamento dell'Associato con gli altri Associati e con i terzi esterni all'Associazione deve essere improntato all' assoluta correttezza e buona fede.

7.4. All'atto dell'iscrizione, l'Associato deve comunicare all'Associazione il proprio domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni che saranno inviate dall'Associazione, comunicando altresì l'eventuale domicilio di posta elettronica e di posta elettronica certificata nel caso in cui ne disponga. L'Associato avrà l'obbligo di comunicare senza indugio all'Associazione ogni variazione intervenuta ai predetti domicili.

7.5. Gli Associati hanno inoltre ogni altro obbligo loro imposto dalla Normativa applicabile.

Art 8 - Recesso ed Esclusione dell'Associato

8.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

8.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

8.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

8.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

8.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

8.6. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi, previo invio di comunicazione scritta all'Associato, almeno trenta giorni prima di assumere la delibera di esclusione, con cui il Consiglio Direttivo richiama a questi le giustificazioni della condotta adottata e del proprio operato.

8.7. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

8.8. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

8.9. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'Assemblea. Qualora sia proposta l'impugnazione all'Assemblea:

a) l'Assemblea decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione dell'Assemblea;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

8.10. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

TITOLO III – SISTEMA DI GOVERNANCE

Art 9 - Organi

9.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente");
- d) il Comitato Esecutivo, qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo;
- e) l'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;
- f) il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea.

9.2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione e accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli Associati

Art. 10 - Principi generali

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

10.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea.

10.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

10.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art 11 - Competenze dell'Assemblea

11.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

11.2. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione,
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea, ove ritenuto necessario;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa applicabile.

Art 12 - Convocazione dell'Assemblea

12.1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

12.2. Il Presidente convoca l'Assemblea ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 20% degli Associati o almeno da tre Consiglieri con avviso scritto mediante posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo (ove nominato) agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

12.3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, oltre che dell'eventuale bilancio preventivo.

12.4. L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

12.5. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Pistoia.

12.6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (ove nominato), in proprio o per delega.

Art 13 - Presidenza dell'Assemblea

13.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; ove mancante, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

13.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

13.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art 14 - Deliberazioni dell'Assemblea

14.1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o a mezzo di delega;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano, in proprio o a mezzo di delega.

14.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

14.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.

14.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

14.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.

14.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

14.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione. Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente statuto sono assunte con il voto favorevole dei due terzi degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

14.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

14.9. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Art 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

15.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

15.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, ove lo ritenga opportuno e scegliendoli tra i Consiglieri, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) deliberare l'accettazione di elargizioni (ivi comprese donazioni e disposizioni testamentarie), definendone la relativa utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Le disposizioni testamentarie devono essere accettate con beneficio d'inventario ed in armonia con le finalità statutarie dell'ente;
- l) deliberare l'accettazione di convenzioni, autorizzando il Presidente a compiere e sottoscrivere tutti gli atti necessari per il perfezionamento delle convenzioni accettate;
- m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e della Normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

15.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

15.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Art 16 - Composizione del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e gli eventuali Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere ove questi ultimi venissero nominati dal Consiglio Direttivo.

16.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

16.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art 17 - Remunerazione della carica

17.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo può conseguire l'attribuzione di un compenso, nell'osservanza della Normativa applicabile, e consegue il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

17.2. L'eventuale remunerazione delle predette cariche dovrà essere determinata nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione statuita dal CTS e dal successivo art. 41.

Art 18 - Durata della carica

18.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale relativi al terzo esercizio di durata della carica.

18.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

18.3. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

18.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Art 19 - Convocazioni del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

19.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

19.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno un giorno prima.

19.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art 20 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

20.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

20.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

20.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

20.5. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

20.6. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art 21 - Responsabilità dei Consiglieri

21.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Art 22 - Comitato esecutivo

22.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

22.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

22.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

Art 23 - Presidente e Vice Presidente

23.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta:

a) la firma e la rappresentanza della Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio;

b) di effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento, compiendo tutti gli atti giuridici necessari al perseguimento delle finalità di interesse generale dell'Associazione ed impegnando quest'ultima nei confronti di terzi entro un impegno di spesa massimo di euro 3.000,00 (tremila/00). Per il compimento di atti giuridici di ordinaria amministrazione che determinino impegni di spesa superiori ad euro 3.000,00 (tremila/00) il Presidente deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Direttivo;

c) di verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

d) di convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

e) di predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

f) di attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;

g) di attuare le delibere del Consiglio Direttivo di accettazione delle elargizioni e delle convenzioni, compiendo i relativi atti giuridici necessari per l'esecuzione delle delibere di accettazione.

23.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

23.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

23.4. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art 24 - Segretario

24.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

24.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

24.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Art 25 - Tesoriere

25.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Art 26 - Nomina dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale

26.1. L'Assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, nel caso in cui:

- a) si verificano le condizioni statuite dall'art. 30 CTS;
- b) pur in assenza del verificarsi di tali condizioni, l'Assemblea ne delibera la facoltativa istituzione.

26.2. L'Assemblea, al superamento dei limiti posti dall'art. 31 CTS nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, affidandogli la funzione di revisione legale. Tuttavia, nel caso in cui l'Organo di controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'Organo di controllo.

Art 27 - Composizione dell'Organo di Controllo

27.1. L'Organo di Controllo è formato secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

27.2. In caso di nomina di un Controllore unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore unico o di uno dei Controllori Effettivi.

27.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- a) un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;
- b) un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- c) un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- a) un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;
- b) un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- c) un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art 28 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

28.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art 29 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

29.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

29.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art 30 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

30.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

30.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

30.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

30.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

30.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

30.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

30.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

30.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

30.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

30.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

30.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art 31 - Compenso dell'Organo di Controllo

31.1. Il compenso spettante ai membri dell'Organo di Controllo o la gratuità dell'incarico sono definiti dall'Assemblea con la delibera di nomina dell'Organo di Controllo.

31.2. L'eventuale compenso deliberato in favore dei membri dell'Organo di Controllo deve essere determinato nel rispetto delle disposizioni statuite dall'art. 8, commi 2 e 3, CTS.

Art 32 - Esercizio della funzione di revisione legale

32.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art 33 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

33.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

TITOLO IV – PATRIMONIO ED ENTRATE

Art 34 - Patrimonio iniziale

34.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

Art 35 - Entrate

35.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota annuale;
- b) il percepimento della Quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

35.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della Quota iniziale e della Quota annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa applicabile.

Art 36 - Quota iniziale e Quota annuale

36.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento dall'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dall'Assemblea (la "Quota iniziale"). La Quota iniziale è stabilita in euro 50,00 (cinquanta/00) e può essere determinata in diversa misura attraverso delibera dell'Assemblea.

36.2. Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dall'Assemblea (la "Quota annuale").

36.3. L'Assemblea può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota iniziale e alla Quota annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione dell'Assemblea inerente all'entità della Quota iniziale e della Quota annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione dell'Assemblea di destinare, in tutto o in parte, la Quota iniziale e la Quota annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Art 37 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamento

37.1. L'Associazione può svolgere l'attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

37.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

37.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporti ulteriori rispetto al versamento della Quota iniziale e della Quota annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa applicabile.

Art 38 - Irripetibilità di apporti e versamenti

38.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

38.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; né in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art 39 - Incremento del patrimonio

39.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art 40 - Salvaguardia del patrimonio

40.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

40.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

40.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Art 41 - Divieto di distribuzione

41.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Art 42 - Esercizi associativi

42.1. L'associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art 43 - Bilancio d'esercizio

43.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa applicabile.

43.2. Ove la Normativa applicabile non lo prevedesse, il bilancio d'esercizio deve essere corredato da un inventario di tutte le attività e delle passività che costituiscono il patrimonio dell'Associazione alla chiusura dell'esercizio.

43.3. Il Consiglio Direttivo, in ciascun esercizio, deve predisporre un bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di novembre dell'esercizio in corso. Il bilancio preventivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima della data in cui si terrà l'adunanza dell'Assemblea in cui deve essere approvato.

Art. 44 - Bilancio sociale

44.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa applicabile.

Art. 45 - Scritture contabili

45.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa applicabile.

Art. 46 - Libri dell'Associazione

46.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

46.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copia.

46.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie di essi.

46.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

46.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

46.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO VI – VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art 47 - Volontari, lavoratori dipendenti e collaboratori

47.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

47.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

47.3. L'assunzione dei lavoratori dipendenti viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.

47.4. I contratti di lavoro autonomo o di collaborazione devono essere approvati dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarli.

TITOLO VII – ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Art 48 - Devoluzione del patrimonio

48.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art 49 - Clausola compromissoria

49.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

49.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Pistoia.

49.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella provincia ove l'Associazione ha sede.

49.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.